Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Venerdì, 15 luglio 1927 - Anno V — Numero 162

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1464.

LEGGE 16 giugno 1927, n. **1153.**

Conversione in legge del R. decreto 6 novembre 1926, n. 1832, concernente la soppressione della Sezione speciale autonoma del Consorzio sovvenzioni su valori industriali e la costituzione dell'Istituto di liquidazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 6 novembre 1926, numero 1832, concernente la soppressione della Sezione speciale autonoma del Consorzio sovvenzioni su valori industriali e la costituzione dell'Istituto di liquidazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1465.

LEGGE 16 giugno 1927, n. **1154.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1550, recante disposizioni circa la produzione equina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1466.

LEGGE 23 giugno 1927, n. **1155.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie, sostituendo agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gli articoli seguenti:

Art. 1.

Entro termine di tre anni dalla pubblicazione dei decreti prefettizi di cui all'art. 2, tutte le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, dovranno essere dotate, qualora già non lo siano, di una concimaia con platea impermeabile in muratura o cemento o calcestruzzo, e con pozzetto o bottino a tenuta per i liquidi.

Art. 2.

Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo dei capi ricoverati nella stalla, e tutte le altre caratteristiche delle concimaie, saranno prescritte, tenendo conto della natura dei terreni, della durata di dimora del bestiame nella stalla, e di ogni altra contingenza locale, con decreto del prefetto della Provincia, udito il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura competente per circoscrizione.

Art. 3.

Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame brado o semibrado nei pascoli di montagna e nei latifondi a coltura estensiva.

Nei terreni per la loro natura impermeabili non è necessaria la platea in muratura o cemento o calcestruzzo; dove le concimaie sono già a fossa impermeabile, non si richiede il pozzetto o bottino.

Art. 4.

Decorso il termine di tre anni di cui all'art. 1, i proprietari delle stalle sfornite delle concimaie prescritte incorrono nell'ammenda da L. 200 a L. 500. Inoltre, essi decadranno da ogni agevolazione di credito, o fiscale, eventualmente ottenuta dallo Stato per la stalla o per il bestiame, in relazione alla unità culturale in cui la stalla si trovi; e non potranno di nuovo ottenere dette o altre agevolazioni sino a quando non si siano messi in regola con le disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

Tutti i conduttori di stalle sono tenuti a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito del letame e a conservare la concimaia stessa e il bottino dei liquidi in perfetto stato di funzionamento. Nei casi di esonero previsti dall'art. 3, è vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate alle abitazioni.

Le infrazioni a tali disposizioni sono punite coll'ammenda fino a L. 50 per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.

Art. 6.

Ove le stalle si trovino in agglomerati urbani di popolazione, i Comuni provvederanno, entro diciotto mesi dalla pubblicazione del presente decreto, a curare con speciali regolamenti municipali la migliore e più razionale collocazione e conservazione dei concimi prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi.

Art. 7.

Le infrazioni al presente decreto sono accertate mediante verbale dal personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, dai veterinari provinciali e comunali, e dagli agenti comunali. Le somme pagate dai trasgressori andranno per otto decimi a profitto dell'Erario comunale e per due decimi al verbalizzante.

Art. 8.

Gli Istituti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a concedere prestiti per l'attuazione di questo decreto, con ammortamento rateale in dieci anni.

Art. 9.

Le controversie saranno, Comune per Comune, sottoposte al giudice conciliatore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1467.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1156.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla istituzione della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, concernente la istituzione della Milizia nazionale forestale, introducendo nell'art. 1 la seguente modificazione:

Dopo le parole: « E' istituita la Milizia nazionale forestale », modificare l'articolo come segue: « la quale come corpo armato è alla diretta dipendenza del Capo del Governo.

« Ad essa vengono affidati i servizi attualmente disimpegnati dal personale tecnico e di custodia del Real corpo delle foreste e dal personale per la vigilanza sulla pesca, sulla caccia e custodia dei Regi tratturi e trazzere.

« Nell'esercizio di tale cómpito tecnico la Milizia nazionale forestale dipende dal Ministero dell'economia nazionale ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI — CIANO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1468.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1158.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1469.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1157.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1306, recante modificazione all'art. 35 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge in data 1° luglio 1926, n. 1306, recante modificazione all'art. 35 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI — ROCCO — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1470.**

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. **1159.**

Estensione al personale degli enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere al personale degli enti autarchici le norme relative alla riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni di caro viveri corrisposti al personale delle Amministrazioni dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1927, le indennità temporanee mensili, i soprassoldi e gli altri assegni di caro viveri che le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i consorzi, le aziende, eccetto quelle di trasporto, in gestione diretta delle provincie e dei comuni, nonchè gli altri enti ed istituzioni da quelli anzidetti amministrati o mantenuti col loro concorso, corrispondono, sotto qualsiasi forma e denominazione, al personale dipendente, compresi gli insegnanti ed i sanitari, fino a concorrenza dell'importo corrispondente a quello percepito, per tale titolo, dal personale dipendente dallo Stato:

a) sono soppressi, per il personale provvisto di un trattamento economico non inferiore a quello stabilito dall'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato per il grado 4°;

b) sono ridotti a 4 decimi ed a 6 decimi per il personale provvisto di un trattamento economico non inferiore rispettivamente a quello stabilito dallo stesso ordinamento pei gradi 7° e 10°, ed a 7 decimi per il personale provvisto di un trattamento inferiore.

La riduzione a 7 decimi è applicabile anche al personale salariato che fruisce di assegni a titolo di caro viveri, regolati in relazione alla rimunerazione locale della mano d'opera.

Agli effetti del computo del trattamento economico, si tiene conto di ogni retribuzione, paga, emolumento, indennità, anche di carattere temporaneo, percepiti dal personale, esclusi soltanto le indennità, i soprassoldi e gli altri assegni di caro viveri, fino a concorrenza dell'importo corrispondente a quello percepito, per tale titolo, dal personale dipendente dello Stato.

Qualora gli assegni di caro viveri siano corrisposti in cifra fissa, senza variazioni in dipendenza del numero delle persone componenti la famiglia, di queste non si terrà egualmente conto agli effetti delle riduzioni stabilite dai commi precedenti.

Art. 2.

Qualora negli stipendi, salari, paghe, retribuzioni ed altre competenze ed assegni di carattere continuativo di cui è provvisto il personale siano stati assorbiti e consolidati, in tutto od in parte, indennità temporanee mensili, soprassoldi ed altri assegni di caro viveri, in precedenza corrisposti al personale medesimo, per il computo del trattamento economico di cui al penultimo comma del precedente articolo si tiene conto soltanto della quota assorbita fino alla concorrenza di L. 780, mentre la quota residua sarà considerata come assegno di caro viveri e conglobata con gli altri assegni allo stesso titolo eventualmente corrisposti agli effetti delle soppressioni e riduzioni di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Fermo il disposto dell'articolo precedente, gli assegni di carattere normale e continuativo corrisposti al personale che, in aggiunta allo stipendio, paga, retribuzioni od altre competenze analoghe, non percepisca alcuna indennità, soprassoldo od assegno a titolo di caro viveri, saranno ugualmente ridotti, a decorrere dal 1° luglio 1927, di L. 25 mensili; tale riduzione non potrà però, in nessun caso, eccedere il ventesimo degli assegni di carattere normale e continuativo di cui detto personale goda attualmente.

Art. 4.

Le riduzioni previste dagli articoli 2 e 3 si applicano, in primo luogo, sugli assegni non computabili ai fini di pensione o di altro trattamento di quiescenza o assicurativo.

Art. 5.

Le amministrazioni degli enti di cui all'art. 1 dovranno far luogo alle riduzioni previste dal presente decreto entro venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al quale spetta di apportarvi le correzioni eventualmente necessarie, come di provvedere di ufficio in caso di inadempimento e di risolvere i ricorsi degli interessati contro l'operato delle amministrazioni.

I provvedimenti del Prefetto sono definitivi.

Art. 6.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 33. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1471.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1161.

Franchigia doganale agli inchiostri da stampa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e le modificazioni successivamente apportatevi;

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta del provvedimento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comma 3° della nota alla voce n. 644 lettera *c*) della tariffa doganale in vigore è modificato come segue:

« Sono pure ammessi in esenzione da dazio, alle condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze, i residui della distillazione di oli minerali altri, destinati ad essere impiegati per la costruzione e la conservazione delle pubbliche strade, nonchè per la fabbricazione degli inchiostri da stampa, neri, ordinari ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 35. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1472.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1160.

Speciale trattamento di quiescenza agli impiegati ed agenti di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, invalidi di guerra affetti da tubercolosi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 70 del 21 febbraio 1895, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge n. 1144 del 21 agosto 1921;

Visto il R. decreto n. 2480 del 21 novembre 1923, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge n. 100 del 31 gennaio 1926;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire uno speciale trattamento di quiescenza al personale postale telegrafico di ruolo invalido di guerra affetto da tubercolosi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati ed agenti di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, provvisti di pensione di guerra e che cessino dal servizio civile a causa della tubercolosi dichiarata contagiosa, avranno il trattamento di quiescenza che segue:

a) quelli che contano non meno di sette anni di servizio di ruolo e fuori ruolo godranno, oltre che della pensione di guerra, di una pensione civile, calcolata in base agli anni di servizio di ruolo e fuori ruolo prestato, aggiungendo ad essi un quinquennio di abbuono.

Tale periodo di abbuono deve, però, intendersi ridotto a quello necessario a raggiungere i venti anni di servizio per coloro che contano più di quindici anni di servizio di ruolo e fuori ruolo e meno di venti;

b) quelli che contano meno di sette anni di servizio di ruolo e fuori ruolo hanno diritto ad una indennità pari a tanti dodicesimi dello stipendio di cui fruivano all'atto della cessazione dal servizio, quanti sono gli anni di servizio di ruolo e fuori ruolo prestato.

Per la liquidazione delle pensioni valgono le norme di cui all'art. 8 del R. decreto n. 2480 del 21 novembre 1923 e successive modificazioni.

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 1, le campagne di guerra vanno aggiunte agli anni di servizio prestato e sono anche valevoli ai fini del raggiungimento del limite minimo di sette anni.

Il servizio fuori ruolo deve intendersi valutato di diritto come di ruolo.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti vanno applicate anche a favore del personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, provvisto di pensione di guerra e che sia stato già dispensato dal servizio civile a causa della tubercolosi dichiarata contagiosa, a decorrere dal 1° gennaio 1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 34. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1473.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. **1163.**

Proroga del termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'Officina governativa delle carte-valori in seguito al trasferimento di questa nella Capitale del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1575;
Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 399;
Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto che la proroga al 31 dicembre 1928 del termine stabilito con l'art. 1 del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, ha carattere d'urgenza per poter subito graduare entro un periodo più lungo, ed in connessione alle esigenze dei servizi della Officina governativa delle carte-valori, gli esoneri facoltizzati dall'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 399, fino a che la detta Officina potrà interamente trasferirsi in Roma;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1927 stabilito con l'art. 1 del R. decreto legge 3 aprile 1926, n. 630, è prorogato al 31 dicembre 1928.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 37. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1474.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. **1162.**

Trattamento doganale degli oli di pesce da idrogenare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali con le relative disposizioni preliminari;
Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire l'industria della idrogenazione degli oli di pesce;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La nota alla voce « olio di pesce » a pagina 680 del repertorio in vigore per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali è modificata come segue:
« Gli oli di pesce che vengono importati per essere idrogenati e servire quindi come materia prima per le industrie si classificano come il grasso di pesce quando siano osservate le norme e le condizioni stabilite dal Ministro per le finanze per accertare che gli stessi oli siano effettivamente sottoposti al processo di idrogenazione ».

Art. 2.

Il presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 36. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1475.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. **1164.**

Modifiche al R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304;
Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69;
Visto il R. decreto 6 febbraio 1927, n. 70;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle parole « Capo di Stato Maggiore generale » di cui nel R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304, sono sostituite le seguenti: « Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ».

Art. 2.

Al 2° comma dell'art. 1 del decreto stesso n. 1304 è sostituito il seguente:
« A tal uopo, egli, sempre quando se ne manifesti la necessità, convoca apposita commissione da lui presieduta e della quale fanno parte il comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, ed il generale addetto al Comando del Corpo di Stato Maggiore ».

Art. 3.

Al penultimo comma dell'art. 1 del predetto decreto numero 1304 è sostituito il seguente:
« Dopo la discussione, la commissione delibera a maggioranza di voti ».

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° febbraio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 38. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1476.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1165.

Cessione gratuita di materiali residuati dalla guerra alla Società agricola italo-somala.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In deroga alla disposizione contenuta nell'art. 159 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, il Governo del Re è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alla Società agricola italo-somala i materiali vari di guerra dell'importo complessivo di lire 253,749.03, che la Società stessa acquistò nell'anno 1924 presso vari enti militari, per la bonifica della Scille nella Somalia Italiana.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 39. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1477.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1166.

Integrazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di evitare che il disposto dell'art. 3 del citato R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sia interpretato nel senso che debbano essere approvati dai comandanti ivi previsti anche i contratti che già per l'art. 22 della citata legge 17 luglio 1910, n. 511, erano approvati da autorità inferiori;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra è aggiunto il seguente comma:
« Restano beninteso ferme le disposizioni dell'art. 22 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, in quanto demandano ad autorità inferiori a comandanti di Corpo d'armata di approvare e rendere esecutivi i contratti previsti alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo stesso ».

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 43. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1478.**

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. **1172.**

Modifica dell'art. 7 del regolamento sui depositi franchi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 6 agosto 1876, n. 3261 (serie II), per la istituzione dei depositi franchi;
Visto il regolamento per l'applicazione della legge suindicata, approvato con R. decreto 31 ottobre 1876, n. 3440 (serie II), modificato secondo i Regi decreti 12 agosto 1877, n. 4008 (serie II), e 29 settembre 1895, n. 635;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle merci escluse dal deposito franco, indicate nell'art. 7 del regolamento sui depositi franchi, approvato con R. decreto 31 ottobre 1876, n. 3440 (serie II), e modificato con successivi Regi decreti n. 4008 (serie II) del 12 agosto 1877 e n. 635 del 29 settembre 1895, sono aggiunte le seguenti:

La saccarina e i prodotti saccarinati, gli alcaloidi e loro sali, le sostanze tossiche aventi azione stupefacente, i prodotti sintetici per medicina e per fotografia e le preparazioni farmaceutiche confezionate come specialità medicinali.

Qualora nelle dogane manchino idonei magazzini, per il deposito delle merci di che al precedente comma, il Ministero delle finanze potrà autorizzarne la immissione nel deposito franco, in speciali magazzini da destinarsi all'uopo dal concessionario, d'intesa con la dogana, e dei quali quest'ultima avrà la seconda chiave.

Per la immissione, custodia ed estrazione delle merci medesime, si applicheranno le disposizioni della legge doganale, e del relativo regolamento sui depositi in magazzini di proprietà privata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 40. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1479.**

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. **1174.**

Ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Comitato consultivo, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato col R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione, per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Filati di lino imbianchiti ritorti a due capi	Per la fabbricazione di merletti a tombolo	Kg. 100	6 mesi
Tessuti di seta di tipo speciale	Per la fabbricazione di scialli uso orientale (concessione provvisoria valevole due anni)	» 50	6 »
Raccordi di ghisa malleabile (nipples)	Per elementi di radiatori. .	» 100	1 anno
Isolanti di qualsiasi specie	Per candele di accensione di motori a scoppio	» 100	1 »
Vetri speciali colorati uso antico	Per la fabbricazione di vetrate, lampade e lampadari artistici (concessione provvisoria valevole un anno)	» 100	1 »
Celluloide greggia (in massa, tubi, bacchette, fogli e lastre)	Per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa ed altri lavori (concessione provvisoria valevole due anni)	» 100	1 »

Art. 2.

La temporanea importazione del piombo in pani è estesa, in via provvisoria, e cioè per il periodo di un anno, alla fabbricazione dei pallini da caccia.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: quintali 5; termine massimo per la riesportazione: un anno.

Art. 3.

La temporanea importazione del grano duro è estesa alla fabbricazione del glutine alimentare secco.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: kg. 100; termine massimo per la riesportazione: un anno.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione delle concessioni previste dai precedenti articoli, fino a quando non sarà provveduto con disposizioni regolamentari, a' sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato dai Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1313, e 4 settembre 1924, n. 1408.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 42. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1480.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1173.

Restituzione del dazio doganale sull'olio di pesce impiegato nella preparazione dei lubrificanti che vengono esportati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificato dall'art. 2 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 1972;

Visti i Regi decreti 9 agosto 1883, n. 1599; 13 febbraio 1913, n. 129; 31 gennaio 1909, n. 72; 20 febbraio 1901, n. 81; 11 giugno 1908, n. 345; 3 settembre 1905, n. 500, e 11 maggio 1924, n. 1000;

Udito il Comitato consultivo di cui all'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa la restituzione del dazio sugli oli di pesce impiegati nella preparazione dei lubrificanti che vengono esportati.

Art. 2.

Coloro che intendono fruire della restituzione devono farne domanda al capo della circoscrizione doganale nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento che produce i lubrificanti con impiego di oli di pesce.

Nella domanda devono essere indicati i diversi tipi di lubrificanti che si intende di fabbricare per l'esportazione, la loro composizione ed il processo di lavorazione.

Mediante accertamenti diretti da eseguirsi in fabbrica, in seguito ad analisi del laboratorio chimico delle dogane, si determina, per ogni tipo di lubrificante destinato alla esportazione, la percentuale di olio di pesce sulla quale è da calcolarsi la restituzione.

La dogana preleva e custodisce i campioni dei diversi tipi di lubrificanti per gli eventuali confronti.

Art. 3.

E' stabilita in kg. 100 la quantità minima di olio di pesce ammesso alla restituzione del dazio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 41. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1481.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 luglio 1927, n. 1175.

1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 3 luglio 1927, sul decreto che autorizza una 1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

MAESTA',

Il Governo della Maestà Vostra ha stabilito di concedere, per l'esercizio finanziario 1927-28, un contributo di L. 1,000,000, al Comitato olimpico nazionale italiano, per le spese di preparazione di atleti da inviare alle gare internazionali dell'atletismo.

In conformità della deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri, la somma predetta viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, ed inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, con il decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio 1927-28 sono disponibili L. 30,000,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 263 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-28, è autorizzata una 1ª prelevazione nella somma di L. 1,000,000, da assegnare al bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo n. 110-*bis*, di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese diverse », con la denominazione di: « Contributo dello Stato al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I) per la preparazione e l'invio degli atleti ai concorsi olimpici internazionali ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 52. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1482.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1176.

Aggiunte e modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
Ritenuta la necessità di meglio disciplinare le norme che regolano l'esonero dal servizio del personale ferroviario;
Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il punto c) dell'art. 79 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, è sostituito dal seguente:

« c) che restino arbitrariamente assenti dal servizio oltre dieci giorni, cumulando agli effetti di questo limite, entro un periodo di sei mesi, anche le assenze arbitrarie che si verifichino ad intervalli, salvo che il direttore generale non ritenga di procedere in via disciplinare ».

Art. 2.

L'art. 81 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, è sostituito dal seguente:

« Art. 81. — Il Ministro ha facoltà di deliberare l'esonero definitivo del personale, di qualunque provenienza, che sia o meno inscritto al fondo pensioni o ad altri istituti di previdenza:

a) per inabilità fisica al servizio riconosciuta dai sanitari dell'Amministrazione;

b) per scarso rendimento dovuto sia ad inadempienza degli obblighi di servizio, sia ad incapacità, sia a motivi di salute non costituenti inabilità;

c) quando l'agente, per manifestazioni compiute in servizio o fuori servizio, non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

« Si fa luogo ad ogni modo all'esonero definitivo del personale stesso:

d) quando agenti, assolti o comunque prosciolti dalle imputazioni penali previste all'art. 98, in seguito a verdetto negativo dei giurati o con provvedimento dell'autorità giudiziaria, motivato da insufficienza di prove o da formole equivalenti o da estinzione dell'azione penale per improcedibilità o per difetto di querela, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio;

e) pel decorso del biennio dal collocamento in disponibilità, di cui all'art. 76.

« Gli esoneri sub *b*), *c*), *d*) ed *e*) si considerano avvenuti a tutti gli effetti per misura amministrativa, quando gli interessati non si trovino nelle condizioni richieste per la liquidazione del normale trattamento di quiescenza ».

Art. 3.

Al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, è aggiunto il seguente art. 121 *bis*:

« I conduttori che, negli esami di abilitazione indetti con il comunicato pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 7 del 12 febbraio 1925, hanno riportato l'idoneità nelle materie prescritte per le funzioni di conduttore principale, saranno ammessi a concorrere alla relativa promozione di grado; e quelli che hanno riportato anche l'idoneità nelle materie prescritte per le funzioni di conduttore capo, saranno successivamente ammessi a concorrere a quella di conduttore capo, in base alle graduatorie risultanti dalle puntazioni ottenute nelle materie afferenti ad ognuna delle qualifiche stesse ».

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 51. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1483.

REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 1092.

Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Officina operaia Giovanni Ottavio Bufalini », in Città di Castello.

N. 1092. R. decreto 24 aprile 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Officina operaia Giovanni Ottavio Bufalini », con sede in Città di Castello, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1927 - Anno V

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 giugno 1927.

Varianti alla tabella annessa al decreto Presidenziale 30 aprile 1920 concernente le assegnazioni dei beni della Corona retrocessi al Demanio, nella parte riguardante la provincia di Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione;

Veduto il R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, concernente modificazioni alla dotazione della Corona ed al riordinamento del patrimonio artistico nazionale;

Veduto il decreto Presidenziale 30 aprile 1920, n. 883, riguardante l'assegnazione in uso a vari enti, dei beni della Corona, indicati nella tabella annessa allo stesso decreto, retrocessi al Demanio dello Stato;

Veduta la lettera 7 gennaio 1927, n. 3204-24, nella quale il presidente del Comitato delle Provincie piemontesi per l'assistenza ai mutilati ed invalidi di guerra riporta la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Comitato di non aver i mezzi necessari per sostenere tutti gli oneri relativi alla manutenzione ed al pagamento delle imposte gravanti sulla parte del Reale castello di Moncalieri, assegnato ad esso Comitato per essere adibito al ricovero dei grandi invalidi del Piemonte;

Considerato che per esigenze di servizio, parte del predetto Real castello, occorre al Ministero della guerra, per essere adibito a Scuola allievi ufficiali di complemento del Corpo di armata di Torino;

Considerato, altresì, che occorre determinare con precisione le parti da rimanere per uso di abitazione alle famiglie che, per graziosa concessione Sovrana, già godono gratuitamente gli alloggi siti nella cosidetta « Nuova manica del fabbricato a ponente » e non nelle « Case già Cordero ed Elena » come fu indicato nel predetto decreto Presidenziale del 30 aprile 1920, n. 883;

Decreta:

Art. 1.

Le assegnazioni dei beni della Corona retrocessi al Demanio dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto Presidenziale 30 aprile 1920, n. 883, sotto il titolo « Provincia di Torino » sono modificate come segue:

Castello di Moncalieri. — E' assegnato in uso al Ministero della guerra, per essere adibito a Scuola di allievi ufficiali di complemento del Corpo d'armata di Torino, ad eccezione di quelle parti che il Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti), d'intesa col Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio e delle tasse) e con quello della guerra (Direzione generale del genio militare) riterrà opportuno conservare nella loro integrità monumentale e storica, e che saranno perciò ad esso riservate, ivi compresa la camera in cui morì la Principessa Clotilde da trasformarsi in cappella a cura di esso Ministero.

Saranno rispettate le concessioni d'alloggio gratuito fatte da S. M. il Re ai capi delle famiglie che attualmente occupano sei appartamenti siti nella « Nuova manica del fabbricato a ponente ».

Art. 2.

Le parti redditizie del Castello ed annessi, tranne quelle riconosciute necessarie alla Scuola allievi ufficiali, saranno amministrate dal Regio demanio dello Stato, proprietario.

Art. 3.

I mobili aventi pregio di arte sono assegnati in uso al Ministero dell'istruzione pubblica.

I mobili, invece, di uso comune, restano al Demanio dello Stato che li potrà assegnare ad altri enti, con preferenza alla Scuola allievi ufficiali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1927 - Anno V

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'istruzione pubblica:
FEDELE.

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1927.

Revoca di autorizzazione alla Società italiana assicurazioni agricole « S. I. A. A. » ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la deliberazione in data 27 dicembre 1926, con la quale la Società italiana assicurazioni agricole « S.I.A.A. » mutua con sede in Milano, ha deciso di porsi in liquidazione;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Società italiana assicurazioni agricole « S.I.A.A. », mutua con sede in Milano, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 4 luglio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro:* BISI.

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1927.
Provvedimenti per incoraggiare l'esercizio della pesca ed i trasporti del pesce con i mezzi a trazione meccanica.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1926, registrato alla Corte dei conti addì 6 settembre 1926;
Ritenuta l'opportunità d'incoraggiare e sussidiare l'esercizio della pesca ed i trasporti del pesce con i mezzi a trazione meccanica;
Udito il parere del Comitato permanente della pesca nelle adunanze del 26 gennaio, 24 e 25 marzo 1927;

Decreta:

Art. 1.

Per i primi sei mesi dell'esercizio finanziario 1927-1928, nell'assegnazione di sussidi per la pesca con mezzi meccanici, verranno osservate le seguenti norme:
I sussidi di esercizio a favore degli armatori dei motopescherecci, stabiliti dall'art. 1 del decreto Ministeriale 1° luglio 1926, non potranno essere corrisposti se non a titolo d'incoraggiamento iniziale per l'esercizio della pesca:
a) con motopescherecci di nuova costruzione nazionale;
b) con motopescherecci che abbiano subito radicali miglioramenti negli impianti, ivi compreso quello dell'apparato propulsore;
c) con barche da pesca sulle quali siano stati installati motori ausiliari economici.
In quest'ultimo caso, oltre al sussidio di esercizio, sarà concesso un premio di L. 5000 per natante, dopo la prova di regolare funzionamento da accertare da parte della Capitaneria di porto.
Le costruzioni e le innovazioni di cui sopra dovranno essere state eseguite non prima del 1° luglio 1926.

Art. 2.

Il sussidio massimo stabilito dall'art. 2 del decreto Ministeriale sopra ricordato per l'esercizio dei battelli portapesce, è elevato fino alla somma di L. 3000 per ogni dieci cavalli di forza dell'apparato motore.
Alle cooperative ed ai consorzi, ed in genere alle imprese di pesca di almeno 4 unità con mezzi a propulsione meccanica, le quali abbiano operato secondo un programma approvato dal Ministero, e conseguito un aumento della produzione, e, possibilmente, un miglioramento della organizzazione di vendita dei prodotti, potranno essere concessi premi di produzione nella misura da L. 8 a 10 al quintale, per i quantitativi di prodotti corrispondenti a quelli compresi fra 500 e 1500 quintali annui per unità peschereccia (coppia di natanti o natante isolato), da L. 10 a 12, per i quantitativi da 1500 a 2500 quintali, e da L. 12 a 14, per i quantitativi superiori a 2500 quintali.
Per la pesca nelle zone di massima distanza, da determinare dal Ministero, i premi stessi potranno essere elevati del 20 per cento.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 1, le Capitanerie di porto, nell'inoltrare le domande degli armatori, al termine del secondo semestre 1927, dovranno fare esplicita dichiarazione circa il verificarsi delle condizioni stabilite dall'articolo stesso, ed esprimere il loro parere sull'accoglimento delle domande medesime.

Art. 4.

Le domande dei consorzi e delle imprese, di cui all'art. 2, dovranno pervenire al Ministero entro il luglio 1927. Esse dovranno contenere una particolare esposizione del programma di pesca e di vendita dei prodotti della pesca e saranno accompagnate dal parere delle rispettive Capitanerie di porto.
Il Ministero, in base agli elementi di cui sopra, darà previo benestare di massima circa il programma da compiere.
La determinazione definitiva della misura del sussidio avverrà al termine del semestre, in base agli accertamenti delle Capitanerie di porto e del Ministero circa i risultati della pesca e dell'azione svolta nel campo commerciale.
L'accertamento dei quantitativi di pescato sarà eseguito nei modi da stabilire caso per caso.

Art. 5.

Per l'esplorazione di zone di mare scarsamente conosciute, o dove la pesca meccanica non si sia ancora affermata, il Ministero si riserva di concedere, di volta in volta, in base all'approvazione dei relativi programmi, ed alla presentazione dei dati che potranno essere richiesti, speciali sussidi.
Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo da parte di tutte le imprese, che usufruiscano di agevolazioni in relazione all'esercizio della pesca, di comunicare al Ministero tutti gli elementi utili alla pesca stessa, dei quali vengano in possesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 giugno 1927 - Anno V.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 14 luglio 1927 - Anno V

Francia	72.02	Oro	354.88
Svizzera	354 —	Belgrado	32.40
Londra	89.263	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.38	Albania (Franco oro)	357.50
Spagna	314.82	Norvegia	4.755
Belgio	2.5625	Svezia	4.92
Berlino (Marco oro)	4.3675	Polonia (Sloty)	205 —
Vienna (Schillinge)	2.595	Danimarca	4.905
Praga	54.77	Rendita 3,50 %	64.65
Romania	11.30	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	95.50	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.84	Consolidato 5 %	75.20
Peso argentino carta	7.85	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.825
New York	18.392		
Dollaro Canadese	18.40		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 44).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	441966	525 —	Minoletti Giuseppe fu Giuseppe, domt. a Cannero (Novara); con usufrutto a Minoletti Maria fu Giacomo, moglie di Minoletti *Emilio*, domt. a Cannero (Novara).	Intestata come contro, con usufrutto a Minoletti Maria fu Giacomo, moglie di Minoletti *Pasqualino-Carlo-Emilio*, domic. a Cannero (Novara).
Cons. 5 %	133589	4,710 —	Maggiorani Emilia fu Odoardo, moglie di *Santillana* David, domt. a Roma, vincolata.	Maggiorani Emilia fu Odoardo, moglie di *Diaz Santillana* David, domic. a Roma, vincolata.
3.50 %	48256	3.50	*Francia* Giuseppe fu Francesco, domic. a Napoli.	*Di Francia* Giuseppe fu Francesco, domic. a Monteleone Calabro (Catanzaro).
»	49344	10.50		
»	43837	87.50		
»	43838	178.50		
»	49318	31.50	*Francia* Giuseppe fu Francesco, domic. a Monteleone.	
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione.	929	Cap. 4,300 —	Bellini *Vittoria* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Zanzelmi Severina, vedova Bellini rimaritata Cazzola.	Bellini *Alda-Vittoria* fu Antonio, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 giugno 1927 - Anno V.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 79).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data della ricevuta: 21 ottobre 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione della ricevuta: Nencioli Carlo per conto del comune di Badia Tedalda (Arezzo) — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 - Ammontare della rendita: L. 35 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1º luglio 1918.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 giugno 1927 Anno V

Il direttore generale: CERESA.

Smarrimento di certificato provvisorio.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 79-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato provvisorio relativo a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato provvisorio: 10768 — Data del certificato provvisorio: 29 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato provvisorio: Banca d'Italia, filiale di Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Laurenti Nicola fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Certificati provvisori: 1 consolidato 3.50 per cento (1906) — Capitale L. 700 con godimento 1º luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato provvisorio, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 giugno 1927 Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — **3ª Pubblicazione.** — (Elenco n. 43)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	185651	9,035 —	Larco Nalda fu *Enrico Emilio*, minore sotto la patria potestà della madre Ballestiero Maria Rosa, vulgo Many, vedova Larco, domic. a Genova.	Larco Nalda fu *Emilio Enrico*, minore, ecc. come contro.
3.50 %	144026	175 —	Marchiandi *Francesca* di Carlo, minore, sotto l'amministrazione del padre, domic. a Roma.	Marchiandi *Ottavia-Maria-Francesca detta Francesca* di Carlo, minore, ecc. come contro.
»	157099	70 —	Marchiandi *Francesca* di Carlo, moglie di Giovanni Strina, domic. a Roma, vincolata.	Marchiandi *Ottavia-Maria-Francesca detta Francesca* di Carlo, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	230904	350 —	Marchiandi *Francesca* di Carlo, moglie di Strina Giovanni, domic. a Roma.	Marchiandi *Ottavia-Maria-Francesca detta Francesca*, moglie ecc. come contro.
»	357377	245 —	Marchiandi *Francesca* fu Carlo, vedova di Giovanni Strina, domic. a Roma.	Marchiandi *Ottavia-Maria-Francesca detta Francesca* fu Carlo, vedova ecc. come contro.
»	518170	35 —	*Maschiandi Francesca* fu Carlo, vedova di Strina Giovanni, domic. a Roma.	Marchiandi *Ottavia-Maria-Francesca detta Francesca* fu Carlo, vedova ecc. come contro.
»	617204	140 —	Marchiandi *Francesca* fu Carlo, vedova ecc come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 % » »	417740 417746 417742	2,290 — 2,290 — 2,290 —	*Mantovani Lavinia*, *Mantovani Clara*, *Mantovani Giovanni* fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Turini Vittoria fu Michele, vedova *Mantovani*, domic. a Roma.	*Mantoan Lavinia*, *Mantoan Clara*, *Mantoan Giovanni* fu *Gaetano*, minore sotto la patria potestà della madre Turini Vittoria fu Michele, vedova *Mantoan*, domic. a Roma.
» »	389362 389363	500 — 500 —	Sacchi Margherita, Sacchi Carlo di Luciano, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Milano, con usufrutto vitalizio a Pionni *Giuseppina* fu Enrico, moglie di Sacchi Luciano domic. a Milano.	Sacchi Margherita, Sacchi Carlo di Luciano, minori sotto la patria potestà del padre, domic a Milano, con usufrutto vitalizio a Pionni *Maria-Agnese* fu Enrico, moglie di Sacchi Luciano domic. a Milano.
3.50 %	717272	143.50	Faure Angelina di *Augusto*, vedova di Gallicet Francesco, domic a Savoulx (Torino)	Faure Angelina di *Carlo-Augusto*, vedova ecc. come contro.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla R. Tesoreria di Catanzaro per deposito di 3 titoli.	307	Cap. 30,000 —	De Capua Bruno fu Domenico per conto di Palopoli *Gaetano* fu Leopoldo, domic. a Crosia (Cosenza).	De Capua Bruno fu Domenico per conto di Palopoli *Francesco Gaetano* fu Leopoldo, domic. a Crosia (Cosenza).
P. N. . °	4303	1,000 —	*Giassetti Maria* fu Giovanni, *nubile*, domic a *Venezia*.	*Giacetti Maria-Luigia* di Giovanni, *moglie di Cecchinato Sante*, domic. a *Mestre* (Venezia).
Cons. 5 %	260751	100	Labombarda *Concetta* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Marrano Grazia fu Gaetano, vedova Labombarda, domic. a Giovinazzo (Bari).	Labombarda *Maria-Immacolata* fu Vincenzo, minore ecc. come contro.
3.50 % »	700086 738400	280 — 70 —	Frumento Antonio fu Lorenzo, domic. a Savona.	Frumento Antonio fu Lorenzo, *minore sotto la patria potestà della madre Firpo Filippina*, domic a Savona.
»	587122	38.50	Guidetti Giuseppina fu Raffaele, *nubile*, domic. a Napoli.	Guidetti Giuseppina fu Raffaele, *minore sotto la patria potestà della madre Olivari Gaetana* fu Giuseppe, domic. a Napoli.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	422535 429428	2,500 — 4,530 —	Comune di Genova per la Fondazione in memoria di Rosa Bianchi in Risso e Teresa Risso in Pescia, lascito di Carlo Pescia fu Pellegro, con usufrutto vitalizio ad Olivari *Tito* fu Stefano, domic. a Genova.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio ad Olivari *Angelo-Prometeo vulgo Tito* fu Stefano, domic. a Genova.
3.50 % » » »	106350 125736 453725 108059	38.50 59.50 87.50 31.50	Scariano *Concetta* fu Basilio, nubile, domic. a Palazzo Adriano (Palermo)	Scariano *Maria-Concetta* fu Basilio, nubile, domic. a Palazzo Adriano (Palermo).
» » » » » »	114935 140981 145568 182818 195320 250311	35 — 21 — 31.50 35 — 84 — 94.50	Scariano *Concettina* fu Basilio, nubile ecc. come la precedente	
Cons. 5 %	246990	500 —	Scariano *Concetta* fu Basilio, nubile ecc. come la precedente	
»	153127	50 —	*Boscarelli* Giovanni di Gaetano, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Caltagirone (Catania).	*Boscarello* Giovanni di Gaetano, minore ecc. come contro.
3.50 %	682879	38.50	Pignataro *Genoveffa* di Carmine, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Castelluccio Superiore (Potenza).	Pignataro *Genovesa-Immacolata* di Carmine, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	120127	80 —	Sala *Celestina* fu Clemente, vedova di Motta Giuseppe, domic. a Carnate (Milano).	Sala *Angiola-Celeste* fu Clemente, vedova ecc. come contro.
»	104906	240 —	Passeri *Letizia* fu Celestino, minore sotto la patria potestà della madre Barletti Carolina fu Giuseppe, vedova di Passeri Celestino, domic. a Lecce.	Passeri *Maria-Letizia* fu Celestino, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 giugno 1927 - Anno V

Il direttore generale: A. CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 2).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 646 — Data della ricevuta: 19 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Paladino Brando Alessandro fu Tommaso — Titoli del debito pubblico: misti 5 — Ammontare della rendita: L. 525 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1º luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 236 — Data della ricevuta: 7 febbraio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione della ricevuta: Vaccaro Antonino fu Nicolò, per conto di Galfano Giovanni, ecc. — Titoli del debito pubblico: al portatore 14 — Ammontare della rendita: L. 400 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1º gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 — Data della ricevuta: 7 febbraio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione della ricevuta: Vaccaro Antonino fu Nicolò, per conto di Sciplino Carmelo fu Vincenzo, ecc. — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita: L. 1000 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1º gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 181 — Data della ricevuta: 29 marzo 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Girgenti — Intestazione della ricevuta: Manceri Biagio fu Biagio per conto della Confraternita SS. Sacramento in S. Margherita Belice — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 5 consolidato, 5 per cento, con decorrenza 1º luglio 1906.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4636 — Data della ricevuta: 13 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Tafuro Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 270 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1º gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 luglio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

Smarrimento del certificato di deposito.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 2-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato di deposito relativo a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 161 — Data del certificato di deposito: 26 settembre 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Banca d'Italia, filiale di Ascoli — Intestazione del certificato di deposito: Cav. Aurelio Pallotta fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Certificati di deposito: 1 consolidato 3.50 per cento (1906) — Capitale L. 1000 con godimento 1º luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 luglio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso ad una borsa di perfezionamento nello studio delle acque dolci, lagunari e marine in rapporto alla pesca.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare gli studi che interessano la pesca o la piscicoltura;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una borsa di perfezionamento nello studio delle acque dolci, lagunari e marine, in rapporto alla pesca.

Art. 2.

Il godimento della borsa avrà la durata di 13 mesi continuativi, che dovranno essere trascorsi dal vincitore presso istituti, stabilimenti ed aziende esistenti in Italia, da designarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

Lo stesso Ministero stabilirà la data di decorrenza del godimento della borsa.

Il titolare dovrà raggiungere la destinazione, ed effettuare gli eventuali cambiamenti che gli fossero prescritti, entro il termine che sarà fissato dal Ministero. L'arbitrario abbandono della residenza porterà per conseguenza la sospensione dei pagamenti borsuali, ed eventualmente la perdita della borsa, a decisione inappellabile del Ministero.

Al termine del primo semestre, ed alla fine dell'anno di godimento della borsa, il titolare dovrà riferire al Ministero, in apposita relazione, sugli studi compiuti.

Art. 3.

L'importo della borsa è di L. 10,500, pagabili a rate bimestrali posticipate. Sono comprese in tale somma le spese che incontrerà il vincitore per raggiungere la propria destinazione, e quelle per gite ed escursioni scientifiche.

Art. 4.

La borsa sarà conferita dal Ministero dell'economia nazionale su proposta motivata di una Commissione giudicatrice da esso nominata, la quale avrà anche facoltà di chiamare gli aspiranti alle prove che riterrà opportune per completare il proprio giudizio su ciascuno di essi.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due anni abbiano goduto di analoga borsa di studio.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Divisione generale dell'industria e delle miniere) non oltre 30 giorni dalla inserzione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia superato i 35 anni di età alla data del presente decreto;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) laurea di scienze naturali od in chimica, accompagnata dalle classificazioni riportate negli esami speciali ed in quelli di laurea;

e) titoli, tecnici e scientifici, atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente, nello studio in cui intende perfezionarsi;

f) dichiarazione esplicita del concorrente di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente decreto, ed alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero;

g) ogni altro documento che il concorrente ritenga utile, nel proprio interesse, di presentare.

I certificati dovranno essere legalizzati a norma delle disposizioni in vigore.

Quelli indicati alle lettere *b*) e *c*) debbono aver data non anteriore di 3 mesi alla data del presente decreto.

Art. 6.

Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o revocare il godimento della borsa qualora il titolare, a suo giudizio, risultasse o se ne rendesse immeritevole.

Alla spesa occorrente per la borsa di studio sarà provveduto coi fondi stanziati nel capitolo « Spese pel funzionamento dei Regi stabilimenti ittiogenici, per la pesca e l'acquicoltura » del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1927-28.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al premio Francolini per i giovani nati nella provincia di Firenze.

E' aperto il concorso al Premio Francolini, istituito per i giovani nati nella provincia di Firenze e da conferirsi con la norme indicate nel regolamento approvato con decreto Ministeriale del 17 giugno 1910.

I concorrenti dovranno presentare, entro il 15 agosto al preside del Regio liceo Dante in Firenze, oltre alla domanda in carta libera, i documenti seguenti:

1º atto di nascita, da cui risulti che il concorrente è nato nella provincia di Firenze;

2º diploma di maturità classica ottenuto nella sessione di luglio 1927 in un liceo governativo;

3º certificato di avere riportato non meno di otto decimi negli esami finali di fisica-matematica.

Il concorso sarà per esame che avrà luogo non oltre il mese di ottobre 1927 e, possibilmente durante la sessione autunnale degli esami di maturità classica.

L'esame verterà, in quest'anno, sopra un tema di fisica allo svolgimento del quale saranno assegnate 8 ore. La Commissione esaminatrice indicherà ai concorrenti il giorno della prova e l'ora.

L'importo di detto premio per l'anno 1927, sarà di L. 400.

Firenze, 20 giugno 1927 - Anno V

Il Regio provveditore agli studi: ROSSI.

ROSSI ENRICO *gerente*

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.